



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

UFFICIO RAGIONERIA
TRIBUTI - ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. 166

Oggetto: Incarico di BROKERAGGIO Assicurativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. B) del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare la necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

Considerato che:

- l'assistenza e la consulenza di un Broker è opportuna e conveniente per l'Amministrazione Comunale anche perché le prestazioni del Broker sono svolte a titolo "gratuito" per l'Ente in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale dell'unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un "onere aggiuntivo" per l'Ente rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo;
- il contratto di Brokeraggio pur rivestendo caratteri tipici dell'appalto di servizi risulta caratterizzato dal requisito "dell'intuito personae" basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista essendo "il broker è un professionista esperto del ramo assicurativo, cui si rivolge chi sia interessato a stipulare contratti di assicurazione alle migliori condizioni, per casi particolarmente complessi; questi è un mediatore, ma non solo, poiché deve assicurare al cliente le migliori condizioni possibili, assisterlo nello svolgimento del rapporto e, quindi, è un professionista che svolge una particolare attività qualificata e fiduciaria, a contenuto chiaramente intellettuale, che presuppone un'esperienza ed un patrimonio culturale tecnico di sicura specializzazione, cui legittimamente la P.A. ricorre (Cass. Civ., III^a, n. 2416/7.2.2005)"(cfr. Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo - Sezione di Pescara Sentenza 26 luglio 2006, n. 397).
- la tesi "dell'intuito personae" non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta all'Albo Professionale, mentre il supporto della struttura



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

UFFICIO RAGIONERIA
TRIBUTI - ECONOMATO

societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;

- la suddetta sentenza n. 397 del 26/07/2006 del TAR di Pescara, prevede la liceità del ricorso all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo, riconoscendolo come contratto d'opera professionale e non come concessione di un servizio pubblico e soprattutto ritenendola un'attività "non onerosa per l'amministrazione", invalidando la tesi del pagamento indiretto o differito a carico dell'ente;

Viste:

- la sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 2005, in cui chiaramente si esplicita: "Si ritiene che sia legittimo il ricorso, da parte della P.A. o di un Ente Pubblico, al broker, in quanto vale a garantirli ed assisterli nella stipula del contratto di assicurazione, e che l'attività del broker sia compatibile con le procedure ad evidenza pubblica...";
- la sentenza n° 179/2008 della Corte dei Conti, che esplicita "La remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo. La Corte dei Conti conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico *intuitu personae*, quindi senza preventiva gara e su incarico fiduciario del Dirigente, in quanto l'incarico di brokeraggio è da considerarsi a titolo gratuito per il cliente".
- la Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella parte in cui dispone che "l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione";

Rilevata pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;

Considerato che l'importo complessivo presunto delle polizze assicurative da stipulare da parte del Comune è pari a circa €. 15.000,00 annui e che, quindi, il valore economico della percentuale dovuta al broker (come da prassi del mercato assicurativo) sotto forma di compenso indiretto per la sua attività di intermediazione, è certamente inferiore alla soglia stabilita dalla legge per procedere all'affidamento diretto del servizio;

Visti:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, nella lettera a), che testualmente prevedono (le motivazioni che permettono l'affidamento diretto del contratto ad un singolo operatore individuato dalla stazione appaltante vengono nel seguito elencate):

«Art. 36 (Contratti sotto soglia)

[...]

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

UFFICIO RAGIONERIA
TRIBUTI - ECONOMATO

*a) per affidamenti di **importo inferiore a 40.000 euro**, mediante **affidamento diretto**, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

[...]»;

Dato atto inoltre che:

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999 aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;
- sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste una quotazione del servizio in oggetto;

Ritenuto di individuare nella società AON SPA, con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10 e sede operativa in Cuneo, Piazza Galimberti n. 2/B, ditta specializzata in tale settore, il soggetto idoneo al quale conferire il servizio in oggetto per il periodo dall'11 ottobre 2020 al 10 ottobre 2023;

Visto che la ditta sopra citata, si è dichiarata disponibile a svolgere l'attività di broker di Assicurazione, a titolo non oneroso per il Comune e per la durata tre anni, sopra indicato, come risulta nelle condizioni contenute nel disciplinare allegato alla presente;

Visto il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento per le forniture di servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27 settembre 2012;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 7 giugno 2012 relativa all'Attribuzioni di compiti e di funzioni alle aree funzionali;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza

Ritenuta la propria competenza a mente del decreto del Sindaco n. 5/2020;

Visto il P.E.G. esercizio 2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 20.12.2019;

D E T E R M I N A

1. Di affidare alla AON SPA, con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10 e sede operativa a Cuneo, in Piazza Galimberti n. 2/B, la gestione di tutte le polizze assicurative intestate al Comune di Monastero di Savigliano, per il periodo dall'11 ottobre 2020 al 10 ottobre 2023 ed alle condizioni specificate nel disciplinare allegato alla presente;
2. Di dare atto che l'incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente in quanto le provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione, come meglio evidenziato in premessa;
3. Di dare atto che l'esigibilità della presente obbligazione entro la fine degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

Monasterolo di Savigliano, lì 18.08.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Bonetto Dott.ssa Laura)



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

UFFICIO RAGIONERIA
TRIBUTI - ECONOMATO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, e dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA

.....

Visto, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA

.....

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, la presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni.

Monasterolo di Savigliano, lì 18.08.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bonetto Dott.ssa Laura